



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO DI BENE IMMOBILE CONFISCATO DESTINATO A CENTRO ANTIVIOLENZA PER DONNE E BAMBINI

TRA

Il Comune di Lanciano, in persona del Dirigente del Settore competente, con sede in Lanciano (di seguito “Comune”)

E

_____, con sede legale in _____, C.F./P.IVA _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____ (di seguito “Concessionario”)

PREMESSO CHE

- il bene immobile sito in Lanciano, c.da Villa Andreoli n. 367, catastalmente individuato al C.U. FG 38 p.la 4623 fabbricato urbano di 358 m.q., è stato trasferito al patrimonio indisponibile dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- il bene è stato individuato quale immobile idoneo alla realizzazione di un **Centro Antiviolenza e per donne e bambini**, rientrando nelle finalità sociali di cui all’art. 2 del Regolamento comunale;
- con determinazione n. 649/1435 del 20.7.2026 è stata approvata la procedura ad evidenza pubblica e successivamente la proposta progettuale del Concessionario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune concede al Concessionario l’uso gratuito dell’immobile sito in Lanciano, c.da Villa Andreoli n. 367, catastalmente individuato al C.U. FG 38 p.la 4623 fabbricato urbano di 358 m.q.
2. L’immobile è destinato esclusivamente alla realizzazione e gestione di un **Centro Antiviolenza e per donne e bambini (CAV)** inteso come una struttura dedicata all’accoglienza, al sostegno, alla protezione e all’accompagnamento delle donne vittime di violenza, con o senza figli/e minori, finalizzata al recupero dell’autonomia personale, sociale, abitativa ed economica e al superamento delle condizioni di abuso

ART. 2 – FINALITÀ VINCOLANTE DI UTILIZZO

1. La concessione è finalizzata esclusivamente allo svolgimento di attività rientranti nell’attivazione, la gestione e lo sviluppo di un Centro Antiviolenza destinato alle donne vittime di violenza e ai figli minori, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) Ascolto, accoglienza e presa in carico specialistica;
 - b) protezione e supporto psicologico;
 - c) supporto legale;



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

- d) costruzione di percorsi di autonomia che favoriscano l'autodeterminazione;
 - e) contrasto culturale alla violenza di genere;
 - f) attività di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio;
2. È fatto divieto assoluto di utilizzo del bene per finalità diverse o incompatibili con la funzione di Centro Antiviolenza. Eventuali modifiche parziali delle attività potranno essere richieste mediante apposita istanza al Comune, che potrà autorizzarle solo a condizione che siano preservati gli elementi essenziali della proposta originaria.
3. Il bene deve garantire apertura effettiva, operatività continuativa e servizi rivolti al pubblico secondo il progetto approvato.

ART. 3 – DURATA

1. La concessione ha durata di **anni 10 (dieci)** a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. È ammesso rinnovo una sola volta, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento comunale.
3. È escluso ogni rinnovo tacito.

ART. 4 – CONSEGNA DEL BENE

1. La consegna dell'immobile avviene successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, mediante verbale redatto in contraddittorio e sottoscritto dal Comune e dal Concessionario, nel quale è dato atto dello stato di consistenza del bene, delle relative dotazioni e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della gestione.
2. Il bene è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna. Con la sottoscrizione del verbale il Concessionario dichiara di averne piena conoscenza, anche in ragione del sopralluogo effettuato in sede di partecipazione alla procedura, e di ritenerlo idoneo alla realizzazione delle attività previste dalla proposta progettuale approvata, fatta salva l'esecuzione degli interventi eventualmente posti a suo carico dalla presente Convenzione.
3. Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna decorrono tutti gli effetti della concessione e gli obblighi posti a carico del Concessionario dalla presente Convenzione.
4. Il Concessionario è tenuto ad avviare le attività del Centro Antiviolenza entro il termine di trenta (30) giorni dalla consegna del bene, salvo proroga motivata preventivamente autorizzata dal Comune.
5. La sottoscrizione del verbale di consegna comporta il trasferimento in capo al Concessionario degli obblighi di custodia, vigilanza, conservazione e corretta gestione dell'immobile previsti dalla presente Convenzione.

ART. 5 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga in particolare a:



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

- a) attivare e mantenere operativo un Centro Antiviolenza funzionante almeno nelle modalità previste dal progetto approvato e dall'Intesa Stato regioni n.146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.
- b) assicurare riservatezza, tutela e protezione delle persone accolte;
- c) garantire personale femminile qualificato e adeguatamente formato;
- d) intestare a proprio nome le utenze e a sostenere tutti i relativi costi dal momento della consegna fino alla restituzione del bene;
- e) stipulare polizza assicurativa RCT/RCO di cui al successivo articolo 11;
- f) costituire cauzione pari al 5% del valore dell'immobile di cui al successivo art. 8 e provvedere alla reintegra in caso di escussione;
- g) trasmettere relazione annuale dettagliata sulle attività svolte e sugli accessi al servizio di cui al succ. art. 10 comma 3;
- h) trasmettere annualmente bilanci, elenco personale e assetto organizzativo; L'assegnatario deve trasmettere annualmente l'elenco dei soci, amministratori e personale impiegato e comunicare ogni variazione intervenuta;
- i) acquisire tutte le autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari allo svolgimento delle attività progettuali e rispettare ogni normativa vigente applicabile;
- j) rispettare la normativa in materia di lavoro, previdenza, assistenza e sicurezza, nonché il possesso e il mantenimento dei requisiti di legalità e della normativa antimafia;
- k) comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi evento o circostanza che possa incidere sullo stato, sull'uso o sulla destinazione del bene;
- l) provvedere alla **valorizzazione della memoria del bene tramite** materiale informativo e ricostruire negli spazi interni la storia del bene confiscato, dalla confisca alla destinazione sociale;
- m) provvedere alla custodia del bene, con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1176 del Codice civile, garantendone il corretto utilizzo, la sicurezza, il decoro e la conservazione funzionale e patrimoniale. L'assegnatario risponde dei danni derivanti da uso improprio, incuria, omissione o comportamento colposo del proprio personale, collaboratori o utenti;
- n) esporre a suo carico e spese, in luogo visibile all'esterno dell'immobile, per tutta la durata della concessione, una targa o segnaletica permanente (di misure 30 x 60 cm) recante almeno la seguente dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata assegnato dal Comune di Lanciano per finalità sociali – Centro Antiviolenza" con il logo del comune di Lanciano;
- o) inserire nel materiale divulgativo relativo alle attività poste in essere attraverso l'uso del bene lo stemma del Comune di Lanciano in alto al centro;
- p) Inserire, ai fini della promozione della cultura della legalità e ai fini di informazione, nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene e per le



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

finalità previste, nonché in apposite bacheche all'interno dell'immobile, la "storia" del bene confiscato, fino alla confisca e successiva destinazione, al fine di valorizzare il percorso di recupero sociale del bene stesso.

ART. 6 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BENE

1. Il Comune concede in uso gratuito al Concessionario l'immobile individuato nella presente Convenzione esclusivamente per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione del Centro Antiviolenza destinato all'accoglienza, alla protezione, al sostegno e all'accompagnamento delle donne vittime di violenza, con o senza figli minori, nel rispetto delle finalità indicate nell'Avviso pubblico, della proposta progettuale approvata e della normativa vigente.
2. Il bene dovrà essere utilizzato in modo continuativo, esclusivo e diretto dal Concessionario, assicurandone la piena funzionalità quale presidio territoriale dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, alla promozione dell'autonomia delle donne e alla valorizzazione del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. L'utilizzo dell'immobile dovrà essere conforme alla proposta progettuale presentata in sede di procedura comparativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Eventuali modifiche al modello organizzativo, alle attività programmate o alle modalità di gestione che incidano sugli elementi essenziali del progetto dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.
4. Il Concessionario è tenuto a garantire che il bene sia mantenuto costantemente funzionante, decoroso, accessibile e idoneo allo svolgimento delle attività previste, adottando ogni misura necessaria per assicurare la sicurezza delle persone, la corretta conservazione dell'immobile e il rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, prevenzione incendi, accessibilità e tutela della riservatezza delle utenti.
5. L'assegnatario è tenuto a realizzare gli interventi necessari all'avvio e alla piena funzionalizzazione del bene, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale approvata.
6. L'immobile dovrà rimanere stabilmente destinato allo svolgimento delle attività del Centro Antiviolenza e non potrà essere utilizzato quale mera sede legale, amministrativa o operativa del Concessionario, né per lo svolgimento di attività estranee o incompatibili con le finalità della concessione.
7. È consentito lo svolgimento di attività di formazione, informazione, sensibilizzazione, prevenzione, promozione della cultura della legalità e contrasto alla violenza di genere, nonché di iniziative coerenti con il progetto approvato, purché strettamente connesse alle finalità istituzionali del Centro Antiviolenza e aperte alla rete territoriale dei servizi.
8. Il Concessionario potrà avvalersi della collaborazione di enti pubblici, soggetti del Terzo Settore, istituzioni scolastiche, organismi sanitari e altri soggetti appartenenti alla rete territoriale, esclusivamente nell'ambito delle attività progettuali approvate e senza che ciò comporti, anche



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

indirettamente, il trasferimento della disponibilità giuridica o materiale dell'immobile o la costituzione di rapporti di subconcessione, locazione, comodato o cessione a terzi.

9. Ogni utilizzo dell'immobile dovrà essere improntato ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, continuità del servizio, trasparenza, non discriminazione, tutela della dignità della persona e riservatezza, assicurando in ogni momento la prevalenza dell'interesse pubblico perseguito mediante la presente concessione.
10. Il Comune conserva il potere di impartire direttive organizzative di carattere generale, compatibili con l'autonomia gestionale del Concessionario, qualora ciò si renda necessario per garantire il perseguimento delle finalità pubbliche della concessione, il corretto utilizzo del bene confiscato o la continuità del servizio.
11. Il concessionario manleva il Comune da ogni responsabilità per danni a persone, cose o terzi comunque derivanti dall'utilizzo del bene, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa risarcitoria. La manleva opera anche con riferimento alle attività svolte e agli interventi eseguiti nell'ambito della proposta progettuale, sia nella fase di gestione ordinaria sia durante l'esecuzione di eventuali lavori.

ART. 7 – OBBLIGHI DI ACCESSO, EROGAZIONE DEI SERVIZI E LAVORO DI RETE

1. Il Concessionario è tenuto a garantire il funzionamento continuativo del Centro Antiviolenza secondo quanto previsto dalla proposta progettuale approvata, assicurando modalità di accesso semplici, riservate e gratuite, nel rispetto dei principi di accoglienza, autodeterminazione, non discriminazione e tutela della riservatezza delle donne e degli eventuali figli minori.
2. Il Centro dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, almeno i servizi minimi previsti dall'Avviso pubblico e dalla normativa vigente, assicurando in particolare:
 - a) attività di ascolto mediante colloqui telefonici, online e in presenza;
 - b) un numero telefonico dedicato, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i giorni dell'anno, collegato al numero nazionale antiviolenza 1522 e ai servizi essenziali della rete territoriale;
 - c) informazione sui diritti e sui percorsi di tutela;
 - d) orientamento sociale e presa in carico personalizzata;
 - e) supporto psicologico individuale e di gruppo;
 - f) supporto legale, anche negli ambiti civile, penale, del lavoro e dell'immigrazione;
 - g) raccordo con le Case Rifugio e con ogni altra struttura della rete antiviolenza.
3. Il Concessionario garantisce che tutte le attività siano svolte da personale esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne, nel rispetto della metodologia della relazione tra donne e dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dall'Avviso pubblico.



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

4. Il Concessionario è tenuto a operare in stretta collaborazione con il Comune di Lanciano e con la rete territoriale dei servizi, promuovendo e mantenendo rapporti di collaborazione con i servizi sociali, i servizi sanitari, le Forze dell'Ordine, l'Autorità giudiziaria, i servizi per la tutela dei minori, i Centri per l'impiego, i servizi per l'autonomia abitativa, le Case Rifugio e ogni altro soggetto istituzionale o del Terzo Settore coinvolto nei percorsi di protezione e presa in carico delle donne vittime di violenza.
5. Il Concessionario si impegna a garantire la continuità del servizio per l'intera durata della concessione, evitando interruzioni non autorizzate e assicurando la tempestiva gestione delle situazioni di emergenza, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale approvata e dalla presente Convenzione.

ART. 8 – DIVIETI

1. Il Concessionario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per le finalità sociali indicate nell'Avviso pubblico, nella proposta progettuale approvata e nella presente Convenzione, nel rispetto della destinazione quale Centro Antiviolenza per donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori.
2. È fatto espresso divieto al Concessionario di:
 - a) modificare, anche solo parzialmente o temporaneamente, la destinazione d'uso dell'immobile o utilizzarlo per finalità diverse da quelle autorizzate;
 - b) destinare il bene allo svolgimento di attività politiche, partitiche, sindacali, commerciali o comunque incompatibili con le finalità sociali e istituzionali dell'assegnazione;
 - c) utilizzare l'immobile quale mera sede legale o amministrativa dell'Ente, in assenza dell'effettivo svolgimento delle attività progettuali approvate;
 - d) concedere a terzi, in tutto o in parte, il bene in locazione, comodato, uso o ad altro titolo, ovvero cedere il rapporto concessorio, fatti salvi i rapporti di collaborazione e partenariato dichiarati in sede di candidatura che non comportino il trasferimento della disponibilità dell'immobile;
 - e) sospendere o interrompere, senza preventiva autorizzazione del Comune e salvo comprovati casi di forza maggiore, le attività del Centro Antiviolenza;
 - f) svolgere attività ulteriori o diverse rispetto a quelle previste dal progetto approvato, qualora incompatibili con le finalità della concessione o non preventivamente autorizzate dal Comune.
 - g) costituire sul bene servitù, diritti reali o situazioni giuridiche o di fatto che possano in qualsiasi modo pregiudicare la piena proprietà pubblica del Comune o limitarne la libera disponibilità. È altresì vietato porre in essere atti o comportamenti che possano compromettere la destinazione del bene o introdurre vincoli non espressamente autorizzati dall'Amministrazione.
3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare l'attivazione delle procedure di decadenza previste dalla presente Convenzione.

ART. 9 – MODALITÀ DI AVVIO E GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

1. Il Concessionario è tenuto ad avviare le attività del Centro Antiviolenza entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile, salvo proroga motivata preventivamente autorizzata dal Comune per comprovate ragioni non imputabili al Concessionario.
2. Le attività dovranno essere svolte in conformità alla proposta progettuale approvata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Avviso pubblico, della normativa nazionale e regionale vigente in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne e delle eventuali linee di indirizzo emanate dagli enti competenti.
3. Il Concessionario è tenuto ad assicurare la continuità, la regolarità e l'effettiva operatività del Centro Antiviolenza per tutta la durata della concessione, garantendo l'erogazione dei servizi minimi previsti dall'Avviso pubblico, nonché di quelli ulteriormente offerti nella proposta progettuale, senza soluzione di continuità, salvo i casi di forza maggiore o le sospensioni preventivamente autorizzate dal Comune.
4. La gestione del Centro dovrà essere improntata ai principi di gratuità delle prestazioni, centralità della persona, riservatezza, autodeterminazione delle donne, non discriminazione, tutela dei minori eventualmente coinvolti, pari opportunità, professionalità degli operatori e integrazione con la rete territoriale dei servizi, nel rispetto della normativa vigente.
5. Il Concessionario si impegna a garantire che il Centro disponga, per tutta la durata della concessione, di un'organizzazione adeguata allo svolgimento delle attività previste, assicurando la presenza di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e dall'Avviso pubblico, nonché di un assetto organizzativo idoneo a garantire la tempestiva presa in carico delle utenti e la continuità dei percorsi di sostegno.
6. Il Concessionario è tenuto a mantenere costantemente funzionanti le sedi, le attrezzature, gli impianti e gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività, provvedendo alla loro ordinaria gestione e adottando ogni misura organizzativa idonea a garantire la sicurezza dei luoghi, delle operatrici e delle utenti.
7. Eventuali modifiche sostanziali all'organizzazione del servizio, al modello gestionale, alle attività previste o alla composizione del partenariato dichiarato in sede di partecipazione dovranno essere preventivamente comunicate al Comune e potranno essere attuate esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione, qualora incidano sugli elementi essenziali della proposta progettuale o sugli obblighi assunti con la presente Convenzione.
8. Il Concessionario è tenuto a collaborare costantemente con il Comune, con i servizi sociali e sanitari, con le Forze dell'Ordine, con l'Autorità giudiziaria e con tutti i soggetti della rete territoriale antiviolenza, favorendo il coordinamento istituzionale e la piena integrazione degli interventi a tutela delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori.
9. Il mancato avvio delle attività nei termini previsti, l'interruzione ingiustificata del servizio ovvero la gestione del Centro in difformità dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nell'Avviso pubblico o nella proposta progettuale approvata costituiscono grave inadempimento e comportano



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

l'applicazione delle misure previste dalla presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione.

ART. 10 – SISTEMI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

1. Il Concessionario è tenuto a garantire un costante sistema di monitoraggio delle attività svolte presso il Centro Antiviolenza, finalizzato a verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale approvata, il corretto utilizzo dell'immobile, la qualità dei servizi erogati e il perseguimento delle finalità di interesse pubblico cui è destinato il bene confiscato.
2. A tal fine il Concessionario dovrà adottare adeguati strumenti di rilevazione, registrazione e conservazione dei dati relativi alle attività svolte, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, assicurando la tracciabilità degli interventi, la riservatezza delle utenti e la possibilità di verificare l'effettiva attuazione delle azioni progettuali.
3. Il Concessionario è tenuto a predisporre e trasmettere al Comune una relazione periodica sull'andamento della gestione, entro il 31 marzo di ogni anno, contenente, almeno:
 - relazione dettagliata sulle attività svolte;
 - report dei risultati raggiunti;
 - numero degli accessi e delle prese in carico (in forma aggregata e anonima);
 - attività di prevenzione e sensibilizzazione svolte;
 - rendiconto economico-finanziario e documentazione contabile della gestione;
4. Il Concessionario è altresì tenuto a trasmettere ogni ulteriore documentazione, relazione, informazione o rendicontazione che si renda necessaria ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza del Comune ovvero per consentire all'Amministrazione di adempiere agli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), della Regione Abruzzo, del Dipartimento per le Pari Opportunità o di altri soggetti istituzionalmente competenti.
5. Qualora l'attività del Centro Antiviolenza sia sostenuta, in tutto o in parte, mediante finanziamenti pubblici, il Concessionario è tenuto ad effettuare la rendicontazione tecnica, amministrativa e contabile secondo le modalità e nei termini previsti dagli atti di finanziamento, trasmettendone copia al Comune ogniqualvolta ciò sia richiesto o comunque necessario per consentire all'Amministrazione l'esercizio delle proprie funzioni di controllo.
6. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento chiarimenti, integrazioni documentali, dati statistici, report di attività o ulteriori elementi conoscitivi ritenuti necessari per verificare la corretta gestione del bene, il rispetto della presente Convenzione, l'attuazione della proposta progettuale e il perseguimento delle finalità sociali della concessione.
7. Il Concessionario è tenuto a conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e gestionale relativa all'esecuzione della presente Convenzione per l'intera durata della concessione e per almeno cinque anni successivi alla sua cessazione, rendendola disponibile, su richiesta, al Comune e agli altri soggetti pubblici titolari di poteri di controllo.



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

8. L'omessa trasmissione della documentazione richiesta, il rifiuto ingiustificato di fornire le informazioni necessarie all'attività di monitoraggio, la produzione di dati incompleti o non veritieri ovvero il reiterato mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione costituiscono inadempimento contrattuale e possono comportare l'applicazione delle misure previste dalla presente Convenzione, ivi compresa la dichiarazione di decadenza nei casi di particolare gravità o di reiterazione dell'inadempimento.
9. L'assegnatario deve consentire in qualsiasi momento al Comune, ai soggetti finanziatori, agli organismi di controllo e agli enti competenti:
 - sopralluoghi presso il bene;
 - verifiche documentali;
 - monitoraggio dello stato di conservazione;
 - controllo sul rispetto delle finalità sociali e degli obblighi convenzionali.L'assegnatario è tenuto a collaborare attivamente alle attività di verifica.

ART. 11 – POLIZZE ASSICURATIVE, GARANZIE E RESPONSABILITÀ

1. Prima della sottoscrizione della presente Convenzione il Concessionario è tenuto a costituire la cauzione prevista dall'Avviso pubblico e a consegnare al Comune idonea documentazione attestante la stipula delle polizze assicurative richieste.
2. Il Concessionario dovrà mantenere efficaci per tutta la durata della concessione almeno una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi relativi all'immobile, inclusi incendio, atti vandalici, fulmini esplosione, scoppio e altri rischi accessori e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO), anche con riferimento alle attività previste dal progetto.
3. Le polizze dovranno garantire adeguata copertura dei rischi derivanti dalla gestione del Centro Antiviolenza e dovranno essere mantenute valide senza soluzione di continuità per l'intera durata del rapporto concessorio.
4. La cauzione prestata ai sensi dell'Avviso pubblico garantisce l'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed è escutibile dal Comune nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Resta in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento delle attività gestite dal Concessionario, il quale assume ogni responsabilità civile, amministrativa e patrimoniale connessa alla gestione dell'immobile e dei servizi.

ART. 12 – RECESSO, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del bene può cessare anticipatamente per recesso del Concessionario, revoca disposta dal Comune ovvero decadenza conseguente all'accertamento degli inadempimenti o delle altre cause



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

previste dalla presente Convenzione, dall'Avviso pubblico, dal Regolamento comunale per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e dalla normativa vigente.

Recesso del Concessionario

2. Il Concessionario può recedere dalla presente Convenzione esclusivamente per sopravvenuti, gravi e comprovati motivi che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione delle attività previste dal progetto approvato. Il recesso dovrà essere comunicato al Comune mediante PEC con un preavviso non inferiore a sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.
3. Durante il periodo di preavviso il Concessionario è tenuto a garantire la regolare prosecuzione delle attività del Centro Antiviolenza, collaborando con il Comune affinché sia assicurata la continuità del servizio e siano salvaguardati i percorsi di protezione e presa in carico delle donne e degli eventuali figli minori.
4. Il recesso non esonera il Concessionario dall'adempimento delle obbligazioni già maturate né dalla responsabilità per eventuali inadempimenti verificatisi anteriormente alla cessazione del rapporto.

Revoca della concessione

5. Il Comune può disporre la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'assegnazione ovvero a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Salvo motivate e prevalenti esigenze di interesse pubblico, la revoca non potrà essere disposta prima del decorso della metà della durata della concessione, come previsto dall'Avviso pubblico.
7. Il provvedimento di revoca stabilisce il termine entro il quale il Concessionario dovrà provvedere al rilascio dell'immobile e alla riconsegna dello stesso nelle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Decadenza

8. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la perdita dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alla procedura o per il mantenimento della concessione;
 - b) l'accertamento delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia;
 - c) il mancato avvio o la mancata funzionalizzazione del Centro Antiviolenza entro i termini previsti dall'Avviso pubblico e dalla presente Convenzione, salvo comprovate cause di forza maggiore;
 - d) l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle previste dall'Avviso pubblico, dalla proposta progettuale approvata o dalla presente Convenzione;
 - e) la subconcessione, la cessione del rapporto concessorio o qualsiasi trasferimento della disponibilità del bene in violazione della presente Convenzione;



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

- f) la sospensione ingiustificata o reiterata delle attività del Centro Antiviolenza ovvero la mancata garanzia dei servizi minimi obbligatori;
 - g) il grave deterioramento dell'immobile imputabile al Concessionario ovvero il mancato adempimento degli obblighi di custodia, manutenzione e conservazione;
 - h) la mancata stipula o il mancato mantenimento delle polizze assicurative e della cauzione previste dalla Convenzione;
 - i) il grave o reiterato inadempimento degli obblighi di rendicontazione, monitoraggio, collaborazione con il Comune o degli altri obblighi convenzionali;
 - j) il mancato utilizzo del logo del comune di Lanciano, nei casi previsti dall'art 9;
 - l) il mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice disciplinare del comune di Lanciano da parte delle operatrici della struttura;
 - m) ogni altra violazione che comprometta il perseguimento delle finalità pubbliche cui è destinato il bene confiscato.
9. Salvo i casi in cui la gravità della violazione renda necessario l'immediato esercizio del potere di decadenza, il Comune provvede previamente a contestare gli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di osservazioni o per la rimozione delle cause dell'inadempimento, ove ciò sia possibile.

Disposizioni comuni

- 10. Nei casi di revoca, decadenza o recesso il Concessionario è tenuto a rilasciare l'immobile libero da persone e cose, restituendolo in buono stato manutentivo, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso conforme alla destinazione autorizzata.
- 11. Il Comune conserva la facoltà di escutere la cauzione prestata e di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti, qualora la cessazione anticipata del rapporto sia imputabile al Concessionario.
- 12. La cessazione della concessione, qualunque ne sia la causa, non attribuisce al Concessionario alcun diritto ad indennizzi, compensi o risarcimenti per investimenti effettuati, migliorie apportate o attività svolte, fatti salvi gli eventuali diritti riconosciuti da norme imperative di legge.

ART. 13 – RESTITUZIONE E RICONSEGNA DEL BENE

- 1. Alla cessazione della concessione, per scadenza del termine, recesso, revoca, decadenza o per qualsiasi altra causa prevista dalla legge o dalla presente Convenzione, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile al Comune libero da persone e cose, da beni non autorizzati e da qualsiasi vincolo derivante dalla propria attività, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione.
- 2. Il bene dovrà essere restituito in buono stato di conservazione e manutenzione, tenuto conto del normale deterioramento conseguente all'uso conforme alla destinazione autorizzata. Restano a carico del Concessionario gli interventi eventualmente necessari per eliminare i danni derivanti da uso improprio, incuria, negligenza o mancata manutenzione.



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

3. La riconsegna dell'immobile avverrà mediante apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, nel quale saranno accertati lo stato dei luoghi, la consistenza del bene, delle pertinenze e delle dotazioni eventualmente consegnate, nonché l'eventuale presenza di danni imputabili al Concessionario.
4. Qualora il Comune accerti danni eccedenti il normale deperimento d'uso ovvero il mancato adempimento degli obblighi di ripristino, potrà procedere all'escussione della cauzione prestata, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Tutte le opere, gli interventi di manutenzione straordinaria, le migliorie, le addizioni e gli impianti eventualmente realizzati dal Concessionario, purché previamente autorizzati ove necessario, resteranno acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi, compensi o rimborsi, salvo quanto previsto da norme imperative di legge.
6. Il Concessionario non potrà rimuovere impianti, attrezzature o opere stabilmente incorporate nell'immobile qualora ciò possa arrecare pregiudizio alla funzionalità del bene o alterarne lo stato, salvo espressa autorizzazione del Comune.

ART. 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELL'INTERESSE PUBBLICO E DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

1. Le Parti riconoscono che la presente Convenzione disciplina l'utilizzo di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Lanciano, confiscato alla criminalità organizzata e destinato al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico, consistenti nella realizzazione e gestione di un Centro Antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori.
2. In ragione della particolare natura del bene e delle finalità perseguite, il Concessionario si impegna a conformare la propria attività ai principi di legalità, imparzialità, continuità, efficacia, efficienza, trasparenza, tutela della persona e valorizzazione del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. L'esecuzione della presente Convenzione dovrà in ogni caso assicurare la continuità dei servizi essenziali erogati dal Centro Antiviolenza, evitando interruzioni che possano arrecare pregiudizio alle donne prese in carico e agli eventuali figli minori, fatti salvi i casi di forza maggiore o quelli espressamente autorizzati dal Comune.
4. Nell'interpretazione e nell'esecuzione delle clausole della presente Convenzione dovrà essere privilegiata la soluzione maggiormente idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità sociali dell'intervento, la piena funzionalità del Centro Antiviolenza, la tutela delle persone beneficiarie dei servizi e la corretta valorizzazione del bene confiscato, nel rispetto della normativa vigente, dell'Avviso pubblico e del Regolamento comunale.
5. Resta ferma la potestà del Comune di esercitare tutte le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge, dall'Avviso pubblico e dalla presente Convenzione, al fine di garantire il costante perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla concessione.



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

ART. 15 – RINVIO, MODIFICHE DELLA CONVENZIONE E CONTROVERSIE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico, nel Regolamento comunale per l'acquisizione, la destinazione e la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel codice civile, in quanto compatibili, nonché ogni altra disposizione normativa vigente applicabile alla materia.
2. Eventuali modifiche o integrazioni della presente Convenzione potranno essere apportate esclusivamente mediante atto scritto sottoscritto dalle Parti, purché non comportino alterazione delle finalità pubbliche della concessione, della destinazione del bene, dei principi posti a base della procedura comparativa né degli elementi essenziali della proposta progettuale approvata.
3. Le Parti si impegnano a ricercare una soluzione bonaria di eventuali controversie insorte nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente Convenzione. Qualora non sia possibile addivenire ad una composizione amichevole, ogni controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Lanciano, fatti salvi i casi di competenza inderogabile previsti dalla legge.
4. È espressamente escluso il ricorso al giudizio arbitrale, sia rituale che irrituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Lanciano mail: comune.lanciano.chieti@legalmail.it

2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Comune di Lanciano è contattabile al seguente indirizzo: dpo@lanciano.eu

3. Base giuridica e finalità del trattamento

I dati personali conferiti dai soggetti partecipanti saranno trattati in virtù delle seguenti basi giuridiche:

- art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679: trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679: trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003.



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

La base giuridica del trattamento è stabilita, in particolare, dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), dalla L. 7 marzo 1996, n. 109, nonché dal complesso della normativa vigente in materia di gestione e assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e di trasparenza amministrativa.

Il trattamento è effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa;
- b) gestione delle attività istruttorie, di valutazione delle proposte progettuali e formazione della graduatoria;
- c) esecuzione dei controlli previsti dalla normativa vigente, comprese le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- d) eventuale assegnazione del bene e stipula della convenzione;
- e) monitoraggio, controllo e rendicontazione delle attività svolte durante il periodo di concessione;
- f) adempimento di obblighi di legge, regolamentari, contabili, amministrativi e di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

4. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, in quanto necessario per l'adempimento degli obblighi di legge e per lo svolgimento del procedimento amministrativo. L'eventuale mancato conferimento, il rifiuto di fornire i dati richiesti o la trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere comporteranno l'impossibilità di ammettere il concorrente alla procedura ovvero di procedere all'assegnazione del bene.

5. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante strumenti cartacei e informatici, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del medesimo Regolamento.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti autorizzati o legittimati in forza di specifiche disposizioni normative o per esigenze strettamente connesse allo svolgimento del procedimento, nelle sole ipotesi previste dall'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, e in particolare a:

- personale autorizzato del Comune di Lanciano, nell'ambito delle rispettive competenze;
- componenti della Commissione di valutazione;
- enti pubblici coinvolti nei controlli e nelle verifiche (es. Prefettura, Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati);
- autorità competenti in materia di documentazione antimafia;



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

- soggetti eventualmente incaricati di attività di supporto amministrativo e tecnico, quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

I dati non saranno diffusi, fatta eccezione per gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs. n. 33/2013) e accesso civico. Ogni operazione di comunicazione o diffusione è ammessa unicamente nei casi e nei limiti previsti dalla legge o dal regolamento.

I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, al di fuori dei casi espressamente consentiti dagli artt. 44 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.

7. Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e, comunque, per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione e archiviazione dei documenti amministrativi (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), nonché in conformità al piano di conservazione documentale adottato dal Comune di Lanciano. Decorso tale termine, i dati saranno cancellati o resi anonimi, salvo che la loro ulteriore conservazione sia imposta da specifici obblighi di legge.

8. Diritti degli interessati

I soggetti interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare:

- diritto di accesso ai dati personali (art. 15);
- diritto di rettifica dei dati inesatti (art. 16);
- diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"), nei casi e nei limiti previsti dall'art. 17;
- diritto alla limitazione del trattamento (art. 18);
- diritto di opposizione al trattamento (art. 21);
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20), limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati; tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Si precisa che, trattandosi di trattamento fondato sulle basi giuridiche di cui all'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento, il diritto di opposizione può essere esercitato solo in presenza di motivi legati alla situazione particolare dell'interessato, e il Titolare può non accogliere la richiesta qualora sussistano motivi legittimi cogenti che prevalgano sugli interessi dell'interessato.

Le richieste di esercizio dei diritti possono essere indirizzate al Comune di Lanciano – Settore Servizi Alla Persona - Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali, mediante le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://www.comune.lanciano.ch.it>



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.
– PROVINCIA DI CHIETI –

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 – FAX 0872.40443

P.I. 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Funzione Politiche Giovanili e Socio – assistenziali

9. Diritto di reclamo

Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero di adire le vie giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

Per il comune di Lanciano